



COMUNE DI ARCISATE

PROVINCIA DI VARESE

Via Roma, 2 - 21051 Arcisate

Tel. 0332 470370/0332 470124 - Fax 0332 474396 - C.F. e P. IVA 00250810124

Allegato alla deliberazione della
Giunta Comunale n. 50 del 26.03.2015

PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE (ARTICOLO 1 COMMI 611 E SEGUENTI DELLA LEGGE 190/2014)

I – Introduzione generale

1. Premessa

Dopo il “Piano Cottarelli”, il documento dell’agosto 2014 con il quale l’allora commissario straordinario alla spending review auspicava la drastica riduzione delle società partecipate da circa 8.000 a circa 1.000, la legge di stabilità per il 2015 (legge 190/2014) ha imposto agli enti locali l’avvio un “processo di razionalizzazione” che possa produrre risultati già entro fine 2015.

Il comma 611 della legge 190/2014 dispone che, allo scopo di assicurare il “coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell’azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato”, gli enti locali devono avviare un “processo di razionalizzazione” delle società e delle partecipazioni, dirette e indirette, che permetta di conseguire una riduzione entro il 31 dicembre 2015.

Lo stesso comma 611 indica i criteri generali cui si deve ispirare il “processo di razionalizzazione”:

- a) eliminare le società e le partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni;
- b) sopprimere le società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) eliminare le partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
- d) aggregare società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- e) contenere i costi di funzionamento, anche mediante la riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, ovvero riducendo le relative remunerazioni.

2. Piano operativo e rendicontazione

Il comma 612 della legge 190/2014 prevede che i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, “in relazione ai rispettivi ambiti di competenza”, definiscano e approvino, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni.

Il piano definisce modalità, tempi di attuazione, l’esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire. Allo stesso è allegata una specifica relazione tecnica.

Il piano è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet dell’amministrazione.

La pubblicazione è obbligatoria agli effetti del “decreto trasparenza” (d.lgs. 33/2013). Pertanto nel caso sia omessa è attivabile da chiunque l’istituto dell’accesso civico.

I sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, “in relazione ai rispettivi ambiti di competenza”, entro il 31 marzo 2016, hanno l’onere di predisporre una relazione sui risultati conseguiti.

Anche tale relazione “a consuntivo” deve essere trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e, quindi, pubblicata nel sito internet dell’amministrazione interessata. La pubblicazione della relazione è obbligatoria agli effetti del “decreto trasparenza” (d.lgs. 33/2013).

Come sopra precisato la legge di stabilità 2015 individua nel sindaco e negli altri organi di vertice dell'amministrazione, "in relazione ai rispettivi ambiti di competenza", i soggetti preposti ad approvare il piano operativo e la relazione a consuntivo.

3. Attuazione

Approvato il piano operativo questo dovrà essere attuato attraverso ulteriori deliberazioni del Consiglio Comunale che potranno prevedere cessioni, scioglimenti, accorpamenti, fusioni.

Il comma 613 della legge di stabilità precisa che, nel caso le società siano state costituite (o le partecipazioni acquistate) "per espressa previsione normativa", le deliberazioni di scioglimento e di liquidazione e gli atti di dismissione sono disciplinati unicamente dalle disposizioni del codice civile e "non richiedono né l'abrogazione né la modifica della previsione normativa originaria".

Il comma 614 della legge 190/2014 estende l'applicazione, ai piani operativi in esame, dei commi 563-568-ter della legge 147/2013 in materia di mobilità del personale, gestione delle eccedenze e di regime fiscale agevolato delle operazioni di scioglimento e alienazione.

Riassumiamo i contenuti principali di tale disciplina:

(co. 563) le società controllate direttamente o indirettamente dalle PA o da loro enti strumentali (escluse quelle che emettono strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati e le società dalle stesse controllate) possono realizzare processi di mobilità del personale sulla base di accordi tra società senza il consenso del lavoratore.

La norma richiede la preventiva informazione delle rappresentanze sindacali e delle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo.

In ogni caso la mobilità non può mai avvenire dalle società alle pubbliche amministrazioni.

(co. 565) Nel caso di eccedenze di personale, nonché qualora l'incidenza delle spese di personale sia pari o superiore al 50% delle spese correnti, le società inviano un'informativa preventiva alle rappresentanze sindacali ed alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo. Tale informativa reca il numero, la collocazione aziendale e i profili professionali del personale in eccedenza. Tali informazioni sono comunicate anche al Dipartimento della funzione pubblica.

(co. 566) Entro dieci giorni, l'ente controllante procede alla riallocazione totale o parziale del personale in eccedenza nell'ambito della stessa società mediante il ricorso a forme flessibili di gestione del tempo di lavoro, ovvero presso altre società controllate dal medesimo ente o dai suoi enti strumentali.

(co. 567) Per la gestione delle eccedenze di personale, gli enti controllanti e le società possono concludere accordi collettivi con le organizzazioni sindacali per realizzare trasferimenti in mobilità dei dipendenti in esubero presso altre società, dello stesso tipo, anche al di fuori del territorio della regione ove hanno sede le società interessate da eccedenze di personale.

(co. 568-bis) Le amministrazioni locali e le società controllate direttamente o indirettamente beneficiano di vantaggi fiscali se procedono allo scioglimento o alla vendita della società (o dell'azienda speciale) controllata direttamente o indirettamente.

Nel caso di scioglimento, se è deliberato entro il 6 maggio 2016 (24 mesi dall'entrata in vigore della legge 68/2014 di conversione del DL 16/2014) atti e operazioni in favore di pubbliche amministrazioni in conseguenza dello scioglimento sono esenti da imposte. L'esenzione si estende a imposte sui redditi e IRAP. Non si estende all'IVA, eventualmente dovuta. Le imposte di registro, ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa.

Se lo scioglimento riguarda una società controllata indirettamente:

le plusvalenze realizzate in capo alla controllante non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta;

le minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi.

Nel caso della cessione del capitale sociale, se l'alienazione delle partecipazioni avviene ad evidenza pubblica deliberata entro il 6 maggio 2015 (12 mesi dall'entrata in vigore della legge 68/2014 di conversione del DL 16/2014), ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP, le plusvalenze non concorrono alla formazione del reddito e

del valore della produzione netta e le minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi.

L'evidenza pubblica, a doppio oggetto, riguarda sia la cessione delle partecipazioni che la contestuale assegnazione del servizio per cinque anni.

In caso di società mista, al socio privato detentore di una quota di almeno il 30% deve essere riconosciuto il diritto di prelazione.

II – Le partecipazioni dell'ente

1. Le partecipazioni societarie

Il comune di **Arcisate** partecipa al capitale delle seguenti società:

1. Società Farmacia Comunale di Arcisate Srl con una quota del 100%;
5. Aspem Spa con una quota pari allo 0,011% del capitale sociale. Aspem spa è azienda partecipata dal gruppo A2A Spa società quotata sul mercato di borsa italiano.

Le partecipazioni societarie di cui sopra sono oggetto del presente Piano, ad eccezione della Partecipazione in Aspem spa, che a causa della ridottissima quota, non permette all'Amministrazione Comunale un potere decisionale ed in quanto la partecipante A2A Spa. è una società quotata sui mercati regolamentati.

Per completezza, si precisa che il comune di **Arcisate**, oltre a far parte della Comunità Montana del Piambello, partecipa al Consorzio Comuni Bacino Imbrifero Montano del Ticino istituito ai sensi dell'art. 1 della Legge 27.12.1953 n. 959.

L'adesione alla Comunità Montana e la partecipazione al Consorzio, essendo "forme associative" di cui al Capo V del Titolo II del d.lgs. 267/2000 (TUEL), non sono oggetto del presente Piano.

III – Il Piano operativo di razionalizzazione

1. Società Farmacia Comunale di Arcisate Srl

La società Società Farmacia Comunale Srl è di proprietà del comune di **Arcisate** al **100%**.
La Società è stata costituita con atto unilaterale del 06 giugno 2002, repertorio n. 5357.

L'oggetto della Società è la "gestione del servizio farmaceutico comunale di Arcisate." (art. 3 dello statuto).

La Società, pertanto, è stata costituita nel 2002 per gestire la farmacia la cui sede venne approvata in località "rione Monda" via Giacomini di Arcisate con provvedimento della Regione Lombardia n. 5 – San-VA del 09/02/1979

Il comune, quindi, ha affidato la gestione del servizio pubblico di farmacia alla Società Farmacia Comunale di Arcisate Srl con contratto di servizio del 06 giugno 2002.

Il contratto di servizio giunge a naturale scadenza il 31.12.2060.

Il comma 611 della legge 190/2014 impone al comune di avviare "un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, in modo da conseguire la riduzione delle stesse entro il 31 dicembre 2015".

Tra i criteri proposti dal comma 611, per individuare le partecipazioni societarie da dismettere o liquidare, la lett. a) prevede l'eliminazione delle "società e le partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni".

Il servizio di farmacia, volto ad assicurare il diritto di rango costituzionale "alla salute", è da considerarsi certamente servizio pubblico essenziale, e si debba ritenere che è da considerarsi di interesse pubblico generale in quanto la Farmacia Comunale Srl, svolge la propria attività, con particolare attenzione alle fasce disagiate della popolazione e presta servizio in quartieri non vicini al centro urbano, rispondendo così ad una logica più di servizio pubblico che non ad un interesse meramente commerciale.

Pertanto, alla luce delle previsioni del comma 611, il contratto di servizio Comune / Società rimane in essere e si intende mantenere tale partecipazione. Il Comune valuterà comunque entro il 31 dicembre 2015 la rispondenza del presente modello societario alle esigenze di carattere pubblico del servizio che si intende erogare.

Essendo la quota di partecipazione societaria totalitaria, concludiamo l'analisi con ulteriori dati:

Numero degli amministratori: 1

Numero di direttori : 1

Numero di dipendenti: 3 di cui 1 a tempo parziale

Risultato d'esercizio

2011	2012	2013
5.156,00 euro	7.343,00 euro	9.248,00 euro

Fatturato

2011	2012	2013
1.022.161,00 euro	1.010.325,00 euro	1.029.942,00 euro

Bilanci d'esercizio in sintesi di Società Farmacia Comunale di Arcisate Srl:

Stato Patrimoniale

Attivo	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013
E) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti	0,00	0,00	0,00
F) Immobilizzazioni	3.090,00	200.436,00	194.490,00
G) Attivo circolante	371.566,00	287.215,00	302.604,00
H) Ratei e risconti	4.390,00	1.603,00	1.410,00
Totale Attivo	379.046,00	489.254,00	498.504,00

Passivo	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013
F) Patrimonio netto	28.884,00	36.227,00	45.476,00
G) Fondi per rischi ed oneri	0,00	0,00	0,00
H) Trattamento di fine rapporto	72.450,00	84.061,00	94.978,00
I) Debiti	254.311,00	343.974,00	332.605,00
J) Ratei e Risconti	23.401,00	24.992,00	25.445,00
Totale passivo	379.046,00	489.254,00	498.504,00

Conto Economico

	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013
A) Valore della produzione	1.023.622,00	1.011.790,00	1.033.047,00
B) Costi di produzione	-1.007.445,00	-995.979,00	-1.005.646,00
Differenza	15.877,00	15.811,00	27.401,00
C) Proventi e oneri finanziari	- 968,00	217,00	-5.810,00
D) Rettifiche valore attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
E) Proventi ed oneri straordinari	- 81,00	0,00	0,00
Risultato prima della imposte	14.828,00	16.028,00	21.591,00
Imposte	- 9.672,00	-8.685,00	- 12.243,00
Risultato d'esercizio	5.156,00	7.343,00	9.248,00

RELAZIONE PIANO RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETA' PARTECIPATE DEL COMUNE DI ARCISATE

Razionalizzare le proprie partecipate e renderle più performanti è ormai divenuta una necessità ineludibile ed il piano che si propone, ha l'obiettivo di individuare le partecipazioni da mantenere.

La presente relazione intende fornire gli elementi di valutazione, affinché il Sindaco così come previsto dal comma 612 della Legge 190/2014, possa approvare un piano di razionalizzazione delle proprie aziende partecipate.

Il comune di **Arcisate** partecipa al capitale delle seguenti società:

1. Società Farmacia Comunale di Arcisate Srl con una quota del 100%;
5. Aspem Spa con una quota pari allo 0,011% del capitale sociale. Aspem spa è azienda partecipata dal gruppo A2A Spa società quotata sul mercato di borsa italiano.

Le partecipazioni societarie di cui sopra sono oggetto del presente Piano, ad eccezione della Partecipazione in Aspem spa, che a causa della ridottissima quota, non permette all'Amministrazione Comunale un potere decisionale ed in quanto la partecipante A2A Spa è una società quotata sui mercati regolamentati.

Per completezza, si precisa che il comune di **Arcisate**, oltre a far parte della Comunità Montana del Piambello, partecipa al Consorzio Comuni Bacino Imbrifero Montano del Ticino istituito ai sensi dell'art. 1 della Legge 27.12.1953 n. 959.

L'adesione alla Comunità Montana e la partecipazione al Consorzio, essendo "forme associative" di cui al Capo V del Titolo II del d.lgs. 267/2000 (TUEL), non sono oggetto del presente Piano.

Nell'effettuare delle puntuali valutazioni si ritiene ineludibile confrontare l'attività della partecipata FARMACIA COMUNALE DI ARCISATE SRL ai criteri stabiliti dal comma 611 della Legge 190/2014, come di seguito espresso:

- a) eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

Il servizio di farmacia, volto ad assicurare il diritto di rango costituzionale "alla salute", è da considerarsi certamente servizio pubblico essenziale, e si debba ritenere che è da considerarsi di interesse pubblico generale in quanto la Farmacia Comunale Srl, svolge la propria attività, con particolare attenzione alle fasce disagiate della popolazione e presta servizio in quartieri non vicini al centro urbano, rispondendo così ad una logica più di servizio pubblico che non ad un interesse meramente commerciale.

Tale scelta di servizio pubblico diventa ancor più forte in un periodo in cui, a fronte di una crisi del mercato del Farmaco per le politiche restrittive sulla spesa farmaceutica pubblica e per la liberalizzazione della vendita dei farmaci OTC, prende corpo l'esigenza di avere un ruolo di prima assistenza sanitaria soprattutto per le fasce disagiate della popolazione con la nascita di una "Farmacia dei servizi".

- b) soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;

Il presente parametro di riferimento deve intendersi come l'obbligo di cessare o liquidare le cosiddette "scatole vuote".

La Farmacia in tal senso è pienamente operativa e con buoni risultati economici e di servizio come desumibili dai dati economici del triennio 2011- 2012 – 2013 che di seguito vengono evidenziati:

Numero degli amministratori: 1

Numero di direttori : 1

Numero di dipendenti: 3 di cui 1 a tempo parziale

Risultato d'esercizio

2011	2012	2013
5.156,00 euro	7.343,00 euro	9.248,00 euro

Fatturato

2011	2012	2013
1.022.161,00 euro	1.010.325,00 euro	1.029.942,00 euro

Bilanci d'esercizio in sintesi di Società Farmacia Comunale di Arcisate Srl:

Stato Patrimoniale

	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013
Attivo			
E) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti			
	0,00	0,00	0,00
F) Immobilizzazioni	3.090,00	200.436,00	194.490,00
G) Attivo circolante	371.566,00	287.215,00	302.604,00
H) Ratei e risconti	4.390,00	1.603,00	1.410,00
Totale Attivo	379.046,00	489.254,00	498.504,00
Passivo			
F) Patrimonio netto	28.884,00	36.227,00	45.476,00
G) Fondi per rischi ed oneri			
	0,00	0,00	0,00
H) Trattamento di fine rapporto			
	72.450,00	84.061,00	94.978,00
I) Debiti	254.311,00	343.974,00	332.605,00
J) Ratei e Risconti	23.401,00	24.992,00	25.445,00
Totale passivo	379.046,00	489.254,00	498.504,00

Conto Economico

	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013
A) Valore della produzione	1.023.622,00	1.011.790,00	1.033.047,00
B) Costi di produzione	-1.007.445,00	-995.979,00	-1.005.646,00
Differenza	15.877,00	15.811,00	27.401,00
C) Proventi e oneri finanziari	- 968,00	217,00	-5.810,00
D) Rettifiche valore attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
E) Proventi ed oneri straordinari	- 81,00	0,00	0,00
Risultato prima della imposte	14.828,00	16.028,00	21.591,00
Imposte	- 9.672,00	-8.685,00	- 12.243,00
Risultato d'esercizio	5.156,00	7.343,00	9.248,00

- c) eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
d) aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;

Fattispecie non rilevabili nella Farmacia Srl

- e) contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni.

L'Amministrazione Comunale ha nel corso degli anni dato indicazioni operative di *governance* alla Farmacia Srl in ordine al contenimento delle spese in generale ed in particolare alle spese di personale. I componenti del Consiglio d'Amministrazione non percepiscono retribuzioni o compenso alcuno.

Arcisate, lì 26 marzo 2015



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
TRIBUTI E RISORSE
(Rag. Marelli Giovanni)